

SCHEMA DI CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

per lo svolgimento delle funzioni di partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 a valere sull'Avviso 1/2019 per l'attuazione della proposta progettuale finalizzata all'attuazione dei Patti per l'Inclusione Sociale (PAIS) da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione"

tra

la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (di seguito Provincia) (C.F./P.IVA) rappresentato dalla dott. ssa Federica Sartori, Dirigente del Servizio politiche sociali incardinato presso il Dipartimento salute e politiche sociali

e

la COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA (di seguito Comunità) C.F. n. 96084540226 e Partita I.V.A. n. 02163200229 rappresentata dal sig. Simone Santuari, Presidente della Comunità

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.
- la Decisione C(2021) n. 6257 del 20 agosto 2021, con la quale la Commissione Europea, facendo seguito a diverse e precedenti riprogrammazioni del PON Inclusione, ha da ultimo approvato l'ultima versione del predetto Programma Operativo Nazionale;
- gli Assi 1 e 2 del PON "Inclusione" che prevedono azioni finalizzate a supportare la sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull'integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono il trattamento finanziario, e che le risorse siano assegnate tramite avvisi "non competitivi", definiti dall'Adg in collaborazione con le Amministrazioni regionali, rivolti alle Amministrazioni territoriali di Ambito per la presentazione di proposte progettuali di interventi rivolti ai beneficiari del Sostegno per l'inclusione attiva e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali (ora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale) del 3 agosto 2016, n. 229, con il quale è stato adottato l'Avviso pubblico non competitivo n. 3/2016 rivolto agli Ambiti territoriali per la presentazione di progetti a valere sul "PON Inclusione", Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 al fine della realizzazione di interventi di attuazione del S.I.A;

- il D. Lgs 15 settembre 2017, n. 147 recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";
- il decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26, che ha istituito il Reddito di Cittadinanza (di seguito RdC) come misura di contrasto alla povertà, il quale, all'art. 4 comma 15 prevede, in particolare, quanto all'approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei PUC, la titolarità dei Comuni dei medesimi progetti, ferma restando la possibilità di svolgere gli stessi in gestione associata, anche eventualmente con l'apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale;
- il Decreto ministeriale n. 84 del 23 luglio 2019 il quale, a seguito dell'intesa acquisita in Conferenza unificata nella seduta del 27/06/2019, approva le Linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 ottobre 2019 con il quale è stata fornita la definizione e individuate le forme, le caratteristiche e le modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (di seguito PUC);
- la legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006 che ha istituito le Comunità quali enti pubblici territoriali intermedi tra la Provincia e il Comune per l'esercizio, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni ai sensi della medesima legge, la quale, all'art. 8, comma 4 lett. b) prevede, in particolare, che i servizi socio-assistenziali rientrano nelle materie per le quali le funzioni amministrative sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante le comunità di cui all'art. 2 comma 1 lett. d);
- il decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 27 settembre 2019 n. 332, con il quale è stato adottato l'Avviso pubblico non competitivo n.1/2019 rivolto agli Ambiti territoriali per la presentazione di progetti a valere sul "PON Inclusione", Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, e quantificato, in favore della Provincia autonoma di Trento, un finanziamento per un importo massimo pari ad Euro 249.818,00 per sostenere interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale previsti nei Patti per l'Inclusione Sociale;
- l'atto di delega ns. prot. 388814 di data 28 maggio 2021 con il quale il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, in qualità di legale rappresentante della Provincia autonoma di Trento, ha delegato all'Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia ogni più ampio potere al compimento di tutte le attività necessarie, utili o anche solo opportune al fine di presentare, svolgere e portare a termine la proposta progettuale presentata nell'ambito degli Avvisi pubblici per la realizzazione delle azioni indicate nelle proposte progettuali della Provincia autonoma di Trento a valere sull'avviso nazionale n. 1/2019, per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione dei Patti per l'Inclusione sociale (PaIS) da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale Inclusione;
- la proposta progettuale d'intervento a valere sull'Avviso ministeriale n. 1/2019 PAIS, presentata, tramite la Piattaforma Multifondo all'uopo dedicata, dalla Provincia autonoma di Trento in data 7 luglio 2021, in linea di continuità con gli interventi già valutati e ammessi a finanziamento attraverso l'Avviso 3/2016, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2022, destinata a sostenere gli interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale previsti nei Patti per l'Inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in condizioni di povertà;
- il decreto direttoriale n. 262 del 12 luglio 2021 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale con il quale è stata ammessa a finanziamento, per l'intero importo, la proposta progettuale a valere sull'Avviso n. 1/2019 Pais, per un importo complessivo pari ad Euro 249.818,00;

- il paragrafo 14 dell'Avviso n.1/2019 Pais che stabilisce che per l'attuazione delle proposte d'intervento predisposte dagli Ambiti Territoriali e ammesse a finanziamento verrà sottoscritta tra le parti una Convenzione di Sovvenzione, secondo lo schema allegato all'Avviso medesimo, che disciplina i rapporti tra Autorità di Gestione (di seguito Adg) e Beneficiario e che prevede i rispettivi diritti ed obblighi afferenti all'azione finanziata, nonché le eventuali sanzioni e/o rimedi applicabili in caso di inadempimento degli obblighi imposti;
- la Convenzione di Sovvenzione Codice AV1-278 inviata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tramite la Piattaforma Multifondo in data 13 luglio 2021, al fine della sottoscrizione della medesima da parte della Provincia autonoma di Trento;
- l'atto di delega ns. prot. 290395 del 28 aprile 2022, con la quale l'Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, ha delegato alla dirigente del Servizio Politiche sociali dott. ssa Federica Sartori il potere di sottoscrivere, anche con firma digitale, tutti gli atti, le dichiarazioni, i contratti, necessari tra l'ente, l'amministrazione e/o soggetti terzi utili, o anche solo opportune, alla corretta presentazione, esecuzione e rendicontazione delle proposte progettuali relative all' avviso ministeriale n. 1/2019 Pais;
- il decreto direttoriale n. 139 del 14 giugno 2022 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale con il quale è stato prorogato il termine per la conclusione delle attività relative all'Avviso 1/2019 Pais, fissando la nuova scadenza al 31 ottobre 2023;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il Manuale per i Beneficiari del PON Inclusionione 2014/2020;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

CONSIDERATO CHE

- al fine di perseguire l'obiettivo definito con la sopra citata proposta progettuale, la Provincia autonoma di Trento ha coinvolto, quali partner di progetto, le Comunità, che, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, esercitano in modo associato le funzioni socio-assistenziali per conto dei comuni, compresa la presa in carico dei nuclei beneficiari delle misure di sostegno al reddito locale e nazionale, avendo, le medesime, anche la titolarità della redazione dei Patti di Inclusionione Sociale;
- con riguardo ai contenuti della proposta progettuale a valere sull'Avviso 1/2019 PAIS, l'obiettivo principale che si vuole perseguire è quello di promuovere iniziative di utilità' collettiva, così come previste dalla normativa relativa alle misure di contrasto alla povertà nazionale - RDC - e locale - AUP - , puntando a percorsi di responsabilizzazione da parte dei cittadini beneficiari, quale forma di restituzione rispetto a quanto ricevuto come intervento economico, per una maggiore integrazione sociale dei beneficiari ed un potenziale rafforzamento delle loro competenze sociali, lavorative, culturali;
- come indicato in via generale nel paragrafo 2 della Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, parti di attività progettuali possono essere svolte da soggetti partner originariamente indicati come tali nel progetto o, comunque da soggetti tra i quali intercorre un vincolo associativo;
- che gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e UE di riferimento e in conformità con quanto previsto dal più volte richiamato Avviso 1/2019 ed alla progettazione approvata o come successivamente modificata a seguito di autorizzazione ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra la Provincia autonoma di Trento e la Comunità della Valle di Cembra per la realizzazione delle azioni, in materia di progetti di utilità collettiva (di seguito PUC), indicate nella Proposta progettuale allegata alla presente Convenzione, che ne forma parte integrante, per l'attuazione di interventi previsti negli assi 1 e 2 del PON "Inclusione", "Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema e in particolare della azione 9.1.1 - "Supporto alla sperimentazione di una misura nazionale di inclusione attiva che prevede l'erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà condizionale all'adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai destinatari".

Art. 3

Compiti e obblighi in capo alla Provincia autonoma di Trento

Nella realizzazione delle attività individuate ai sensi dell'art. 2, nell'ambito degli assi 1 e 2 del PON "Inclusione" "Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema" la Provincia ha i seguenti compiti:

- a) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
- b) in ogni caso è referente unico dell'AdG per tutte le comunicazioni ufficiali, che dovranno avvenire secondo quanto indicato all'art. 13;
- c) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'AdG, attività che non potrà delegare in alcun modo alla Comunità o ad altri soggetti. Quando è richiesta una informazione sui partner di progetto, è responsabile per il suo ottenimento, la verifica dell'informazione e la comunicazione della stessa all'AdG;
- d) informa la Comunità di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- e) sottopone all'AdG, per la relativa approvazione, le eventuali modifiche - comunque non sostanziali - da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa le relative motivazioni secondo le modalità indicate all'art. 13;
- f) gestisce, predispone e presenta le domande di rimborso trimestrali, con scadenze specifiche (entro il 31 gennaio, entro il 30 aprile, entro il 31 luglio, entro il 30 settembre);
- g) gestisce, predispone e presenta le domande di rimborso, tramite il Sistema di Gestione e Monitoraggio dei Fondi del MLPS (Sezione PON Inclusione), finalizzate alla rendicontazione di tutti i costi diretti e indiretti del progetto, allegando la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate in relazione all'operazione ammessa a cofinanziamento;
- h) è il solo soggetto che riceve i finanziamenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, anche a nome della Comunità ed assicura che tutti i contributi ricevuti siano riassegnati per la loro parte alla suddetta Comunità secondo quanto previsto nel Piano finanziario del progetto approvato e senza alcun ritardo ingiustificato;
- i) è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi;

- j) è tenuto a rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela delle persone con disabilità;
- k) predisporre proprie procedure di controllo in conformità con le indicazioni contenute nel Manuale per i Beneficiari;

ha i seguenti obblighi:

- l) generare il Codice Unico di Progetto (CUP) per la quota di propria competenza, che mantiene per tutta la durata dell'intervento e verificare che la Comunità lo abbiano regolarmente generato per le proprie quote di competenza;
- m) avviare ed attuare l'insieme delle operazioni necessarie correlate alle azioni di cui alla presente Convenzione ed al progetto allegato;
- n) assicurare che, per l'insieme delle operazioni avviate ed attuate, vengano effettuate spese ammissibili sostenute e pagate entro e non oltre i 90 giorni dalla chiusura delle attività progettuali. A tal fine le spese dichiarate devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;
- o) attuare, in collaborazione con la Comunità, le iniziative in materia di informazione e pubblicità previste all'art. 115 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 e dalle Linee Guida per le azioni di comunicazione contenenti le indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il PON Inclusione 2014-2020;
- p) conservare, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e completa, nelle piste di controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale ai necessari controlli, per un periodo di cinque anni successivi alla conclusione del progetto, e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e dalla normativa nazionale;
- q) assicurare, nel corso dell'intero periodo di vigenza della presente Convenzione i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'AdG medesima;
- r) garantire che gli interventi destinati a beneficiare del cofinanziamento del PON concorrano al conseguimento dell'obiettivo generale del PON medesimo e degli obiettivi specifici degli Assi 1 e 2 "Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema", sopra richiamati;
- s) garantire che le operazioni siano realizzate conformemente ai criteri di selezione approvati e/o ratificati dal Comitato di sorveglianza e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione;
- t) assicurare l'utilizzo e la costante implementazione del Sistema di Gestione e Monitoraggio dei Fondi del MLPS (Sezione PON Inclusione), per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi alle tipologie di azione attribuite;
- u) assicurare una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione (controlli di primo livello), al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto della pista di controllo del PON, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (CE) n. 1303/2013;
- v) inviare tramite il Sistema di Gestione e Monitoraggio dei Fondi del MLPS (Sezione PON Inclusione), con cadenza trimestrale, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati per ciascuna operazione;
- w) fornire all'AdG tutte le informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi, necessarie, in particolare, per l'elaborazione delle Relazioni di attuazione annuali e della

elaborazione delle previsioni di spesa al fine di osservare l'adempimento di cui all'art. 112, par. 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013;

x) fornire supporto e orientamento al fine di attivare e gestire i PUC nonché strumenti/documenti utili a tal fine;

y) assicurare il rispetto dei principi orizzontali - Sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e donne - e osservare la normativa comunitaria di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, aiuti di stato (nei casi pertinenti) ed informazione e pubblicità, nonché quanto previsto dalla normativa UE, con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma.

Art. 4

Obblighi in capo alla Comunità

Nella realizzazione delle attività individuate ai sensi dell'art. 2, nell'ambito degli assi 1 e 2 del PON "Inclusione" "Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema" la Comunità ha l'obbligo di:

a) eseguire esattamente ed integralmente le attività progettuali di competenza attivando PUC nei limiti delle risorse riconosciute ai sensi dell'art. 7;

b) acquisire e comunicare alla Provincia il CUP (Codice Unico di Progetto) per le quote di propria competenza;

c) inviare alla Provincia tutta la documentazione amministrativa/contabile nonché i dati necessari per permettere alla stessa di assolvere agli adempimenti nei confronti dell'AdG anche al fine di presentare le domande di rimborso;

d) informare la Provincia tempestivamente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;

e) informare la Provincia delle eventuali modifiche ritenute da apportare al budget di progetto;

f) inviare alla Provincia tutti i documenti necessari in funzione dello svolgimento di audit e/o controlli diversi, impegnandosi altresì, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle operazioni eseguite e/o di eventuali responsabilità, a consentire lo svolgimento dei controlli e delle verifiche in loco delle Autorità competenti o di altro organismo deputato a tale scopo e a collaborare alla loro corretta esecuzione;

g) rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e alle Linee Guida per le azioni di comunicazione contenenti le indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il PON Inclusione;

h) utilizzare gli strumenti/documenti forniti dalla Provincia ai sensi dell'art. 2 lett. x) per assicurare uniformità di attivazione e gestione dei PUC sul territorio provinciale;

i) rispettare la tempistica di realizzazione indicata all'art. 6;

j) tenere costantemente informata la Provincia dell'avanzamento esecutivo delle attività inerenti la realizzazione dei PUC oggetto della presente convenzione e rispettare gli adempimenti in materia di monitoraggio previsti dalla presente Convenzione;

k) rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013, nella Circolare ministeriale, n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)", nonché nel D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

l) la Comunità è tenuta ad adempiere alle eventuali richieste di documentazione, dati ed informazioni della Provincia, secondo le modalità e le tempistiche che saranno, all'uopo, comunicate.

Art. 5

Documentazione

Sono disponibili sul sito <https://poninclusionelavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti> i seguenti documenti:

- il Manuale per i Beneficiari;
- il Documento sui criteri di selezione delle operazioni, approvato dal Comitato di Sorveglianza;
- le Linee Guida per le azioni di comunicazione contenenti le indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusionelavoro 2014-2020.

Art. 6

Durata

Le attività progettuali prendono avvio dalla data di presentazione, da parte della Provincia, in data 24 giugno 2022 della DIA - Dichiarazione di inizio attività - e si concluderanno dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Art. 7

Risorse assegnate

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, sono attribuite alla Comunità risorse del PON "Inclusionelavoro" pari a Euro 3.785,70, come da proposta progettuale allegata alla presente convenzione.

Il sopra citato importo tiene conto di un costo medio per persona coinvolta nei Progetti di Utilità Collettiva pari ad Euro 300,00 in relazione al numero di potenziali percettori da coinvolgere alla data di presentazione della proposta progettuale da parte della Provincia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 8

Modalità di erogazione

L'importo attribuito alla Comunità di cui all'articolo 7 sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- a) erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 15% del finanziamento complessivo accordato alla Comunità entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
- b) erogazione delle successive tranches di finanziamento con cadenza minimo trimestrale previa presentazione, da parte della Comunità, di richiesta di liquidazione completa della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività, nonché di una relazione descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento e comunque a seguito di positiva verifica della documentazione trasmessa; quale che sia l'avanzamento delle attività e quindi del processo di maturazione dei relativi contributi, l'importo totale di tali ulteriori tranches di finanziamento non potrà in ogni caso superare il 75% del finanziamento assegnato che, sommato al 15% dell'anticipo, consentirà di ricevere in corso d'opera un importo non superiore al 90% del finanziamento complessivo previsto;
- c) il saldo finale verrà corrisposto, nella misura che risulterà di competenza a seguito di positivo controllo da parte dell'AdG, a conclusione delle attività e dietro presentazione della relazione finale sulle attività realizzate.

Art. 9

Affidamento di incarichi e contratti a terzi e collaborazioni con ETS

La Comunità può – sotto la propria esclusiva responsabilità – affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, l'esecuzione di parte dello stesso.

Qualora la Provincia o la Comunità intendano affidare parte delle attività a soggetti terzi, questi:

i) dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento;

ii) dovranno essere selezionati – in caso di incarichi professionali affidati a soggetti esperti – secondo le modalità previste dall'art. 7 del D.Lgs 165/2001, ovvero – in caso di contratti di appalto – secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di procedure di evidenza pubblica (D.Lgs. 50/2016) ovvero - in caso di collaborazione con enti del terzo settore - secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni stabilite dal Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

Nel caso in cui le richiamate disposizioni normative e procedurali non dovessero essere applicabili (es. convenzioni con soggetti di diritto pubblico non sottoposte al D.Lgs. 50/2016) la Comunità è comunque tenuta - nei limiti della pertinenza - al rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e imparzialità nell'assegnazione dei contratti e degli incarichi.

I contratti stipulati tra la Comunità e soggetti terzi affidatari, dovranno essere dettagliati, nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo; se stipulati successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, devono riportare il codice identificativo della medesima.

La Comunità acquisirà i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa UE e nazionale vigente in materia e del principio del value for money.

La Commissione Europea e/o la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, possono sottoporre a controllo tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dalla Comunità per quanto di rispettiva competenza.

Art. 10

Spese ammissibili, rendicontazione e controlli

Le spese che possono essere sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 sono indicate nel punto VIII dell'Allegato 1 al Decreto 22 ottobre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante "Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)", così come rettificato dal Decreto ministeriale del 21 dicembre 2021.

Il rendiconto delle spese sostenute - secondo la metodologia dell'Unità di Costo Standard (UCS) per il progetto finanziato (in tutti i casi in cui tale modalità di semplificazione dei costi sia applicabile) o a costi reali - deve essere presentato nel rispetto delle regole indicate nel "Manuale per i Beneficiari" di cui all'art. 5.

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese/attività realizzate in originale nonché ogni altro documento relativo al progetto, dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 al quale integralmente si rinvia ed esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

In particolare, ai fini dell'erogazione del contributo mediante le modalità indicate all'art. 8, la Comunità dovrà presentare alla Provincia la documentazione amministrativo contabile relativa alle spese sostenute.

Le spese rendicontate (nel caso delle voci di spesa da rendicontare a costo reale) dovranno corrispondere alle spese indicate nell'art. 13 del Regolamento(UE) 1304/2013 come ammissibili, nella Circolare n.2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, nonché a quanto previsto nel D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i

criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

Come indicato all'art. 8, le erogazioni da parte della Provincia, escluso quanto trasferito a titolo di anticipo, avverranno a seguito di positivo controllo delle rendicontazioni pervenute e della documentazione allegata.

Si considerano ammissibili le spese sostenute anche prima del perfezionamento della presente Convenzione, purché successive alla pubblicazione dell'Avviso n. 1/2019 Pais.

I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi. La Comunità con la sottoscrizione della presente Convenzione, al ricorrere dei presupposti di legge (art.3 della L.136/2010) e relativamente alle operazioni da essa medesima poste in essere, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 11

Irregolarità, revoca e recuperi

Se a seguito dei controlli della Provincia o dell'ADG, saranno accertate delle irregolarità sanabili, alla Comunità sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione da parte della Comunità della richiesta di chiarimenti. Laddove la Comunità non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'AdG o della Provincia procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare la revoca del finanziamento con contestuale risoluzione della Convenzione e recupero di eventuali somme già erogate.

Può essere disposta la revoca in tutto o in parte del finanziamento nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive disposte dalla Provincia in ottemperanza al compito di cui all'art. 4 lett. f);
- b) inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività, di cui all'art. 4, facente capo alla comunità;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- e) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- f) recesso non giustificato della Comunità dalla presente Convenzione;
- g) mancato rispetto delle regole di informazione pubblicità di cui all'art. 17;
- h) in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, può essere disposta la revoca del finanziamento riconosciuto ed erogato.

La revoca è disposta con le medesime forme dell'assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.

Nel caso in cui una somma erogata alla Comunità debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire alla Provincia somma in questione nel termine concesso.

Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire alla Provincia potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute alla Comunità, dopo averla informata, tramite lettera raccomandata A/R o via PEC.

Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, la Provincia potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.

La Comunità, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, la Provincia sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.

Il progetto finanziato potrà essere oggetto di controllo da parte delle Autorità di audit, della Commissione europea, della Corte dei conti o di altri organismi di controllo.

Art. 12

Responsabilità verso terzi

La Comunità si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. La Provincia non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione. La Comunità si impegna, in conseguenza, nella suddetta sua qualità, a sollevare la Provincia da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette od indirette.

Art. 13

Efficacia e modifiche

La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino alla chiusura delle attività di rendicontazione, fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 e comunque non oltre il 01 aprile 2024 salvo eventuali proroghe disposte dal Ministero competente.

Eventuali proposte di variazione del progetto devono essere concordate tra le parti, prima dell'eventuale invio delle stesse da parte della Provincia all'Adg.

Le variazioni del progetto non possono riguardare in nessun caso l'obiettivo e i risultati previsti.

Art. 14

Recesso

Ciascuna parte può recedere dalla presente convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 15

Rinuncia al contributo

In casi giustificati e dettagliatamente motivati, la Comunità potrà comunicare alla Provincia la rinuncia parziale o totale al finanziamento. La rinuncia parziale al contributo sarà ammessa, di norma, solo nel caso in cui la Comunità abbia effettuato attività per un importo pari o superiore al 50% del finanziamento riconosciuto.

La Provincia valuterà in questo caso la richiesta di rinuncia parziale e potrà accettarla solo nel caso in cui le attività svolte siano funzionali all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabili; in caso contrario verrà richiesto alla Comunità di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata. La rinuncia totale è ammessa alle condizioni e con gli effetti di legge.

Art. 16

Protezione dei dati e riservatezza

Tutti i dati contenuti nella presente Convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità della Comunità in termini conformi al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice di protezione dei dati personali" e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al Regolamento (UE) 2016/679. Tutti i dati saranno trattati dalla Provincia esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente Convenzione.

La Provincia e/o le Comunità potranno (ex Artt. 15 e 16 del Regolamento (UE) n. 2016/679), su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali detenuti dall'AdG e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. Le Comunità potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali direttamente alla Provincia.

La Provincia e le Comunità dovranno prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita ed ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del progetto, ai dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo.

Le informazioni relative alle eventuali modifiche dei dati trasmessi, dovranno essere comunicate unicamente ai soggetti che, nell'ambito della struttura dell'AdG, degli Organismi di controllo e delle Istituzioni comunitarie, hanno titolo ad accedere ai dati sensibili nell'esercizio delle proprie funzioni.

La Comunità dichiara, ad ogni effetto di legge, che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerando la Provincia da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei allo scopo tenuti.

La Provincia e la Comunità hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengono in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione e comunque per i tre anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione.

L'obbligo anzidetto sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Comunità è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Provincia ha la facoltà di procedere alla revoca del progetto come previsto dall'art. 11 della presente Convenzione, fermo restando che il Beneficiario sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare alla Provincia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all'esecuzione della Convenzione.

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dalla Comunità al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per la Provincia di procedere al pagamento di quanto dovuto fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi della legge 136 del 2010.

Art. 17

Responsabilità di informazione delle parti

Costituisce primaria responsabilità delle parti, ai sensi di quanto previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dalle Linee Guida per le azioni di comunicazione contenenti le indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il PON Inclusione 2014-2020, dare risalto del sostegno del fondo all'operazione attraverso il corretto utilizzo dei loghi dell'Unione e del Fondo che sostiene l'operazione. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario/partner riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione:

a) fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Le parti assicurano che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.

Per i progetti cofinanziati che comportano l'acquisto di uno o più oggetti fisici (ad esempio PC, stampanti, ecc.), si richiede di apporre su tali oggetti un'etichetta standard con i loghi dell'Unione Europea e del PON Inclusione.

Art. 18

Informazioni su opportunità di finanziamento e bandi

Le informazioni relative a Bandi di gara e Contratti, pubblicate nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale delle parti, fermi restando gli obblighi di legge ed in particolare quelli previsti dal D.L. 33/2013, devono contenere:

- il riferimento al PON "Inclusione";
- il riferimento al FSE;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) del progetto a cui il bando si riferisce;
- il Codice Identificativo di Gara, se previsto;
- l'oggetto;
- la data di pubblicazione;
- la data di scadenza per la presentazione delle proposte/candidature;
- l'elenco delle URL con i documenti correlati, gli eventuali allegati e comunicazioni successive o, in alternativa, la URL della pagina dedicata, ove prevista, allo specifico bando. Al fine di consentire l'alimentazione del Portale Opencoesione, istituito ai sensi dell'articolo 115, comma 1 lettera b) del Regolamento UE 1303/2013, per fornire informazioni su tutti i Programmi operativi del paese e sull'accesso agli stessi, la Comunità è tenuta a comunicare alla Provincia l'elenco aggiornato delle URL delle relative sezioni su bandi di gara che a sua volta provvederà a darne comunicazione all'Adg.

Le parti riceveranno dall'AdG indicazioni dettagliate in merito al rispetto degli obblighi sulle azioni di informazione e comunicazione degli interventi finanziati dal PON Inclusione, con

articolare riguardo all'utilizzo dei loghi e alle informazioni da inviare per l'alimentazione del portale Opencoesione.

Art. 19

Tentativo di conciliazione e Foro esclusivo

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 20

Sottoscrizione della Convenzione e decorrenza del rapporto

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti.

Luogo.....

Data.....

Firma

Provincia autonoma di Trento
La Dirigente dott.ssa Federica Sartori

Firma

Comunità della Valle di Cembra
il Legale Rappresentante sig. Simone Santuari